

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE (Modificato)

1. E' costituita la Associazione Lavoratori Seniores d'Azienda (ALA) associazione senza scopo di lucro con sede in Cassina de' Pecchi (Milano), (*) c.a.p. 20060.

2. Il Consiglio Direttivo può stabilire che la denominazione sociale sia accompagnata nel rigo sottostante da una formula di chiarimento (tag line) per individuare, anche se in modo conciso, **l'Azienda o le Aziende di riferimento degli Associati.**

3. L' ALA è un'Associazione apolitica, apartitica, aconfessionale, che si propone il conseguimento di finalità di **aggregazione** a favore dei propri Associati e di tutela dell'immagine degli Anziani d'azienda. (*) L'Associazione promuove momenti d'incontro tra gli associati e manifestazioni **culturali e ricreative, finalizzate al riconoscimento dei valori di cui sopra**

4. Può diventare Associato Titolare ALA (per brevità "Socio" o "Associato") ogni lavoratore (*) che abbia raggiunto almeno 20 anni di servizio continuativo presso Aziende o rami **d'Azienda derivanti da GTE Telecomunicazioni poi Siemens – Italtel e infine Nokia.** Casi particolari riguardanti lavoratori coinvolti in cessioni di rami d'Azienda saranno oggetto di delibera del Consiglio Direttivo, su istanza degli interessati.
Il Consiglio Direttivo può inoltre ammettere nell'Associazione Soci Aggregati a norma dell'art.16 di questo Statuto. (*)

5. L'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.
Ogni Associato è tenuto al pagamento di una quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

6. Alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento o per qualsiasi programma di avviamento alla pensione l'Associato continuerà a far parte dell'ALA.

7. In deroga a quanto stabilito dall'art.4, il Consiglio Direttivo può ammettere nell'Associazione lavoratori dipendenti da Aziende come descritte nell'art. 4, i quali abbiano interrotto il rapporto di lavoro in passato per fondati motivi personali o familiari e, avendo ripreso servizio, abbiano raggiunto il requisito di cui all'art.4 sommando i periodi di lavoro effettivo presso le anzidette Aziende. Possono anche essere ammessi ex-dipendenti in pensione che per un qualsiasi motivo non abbiano fatto domanda di ammissione mentre erano in servizio, purché i periodi effettivamente lavorati soddisfino, per Azienda e durata, i requisiti degli art. 4 e 7, e non si siano verificati casi previsti nell'art. 8. Nel caso previsto in questo comma il Consiglio Direttivo stabilisce il pagamento **della quota annuale corrente** Agli effetti dell'Associazione viene attribuita al Socio ammesso l'anzianità corrispondente ai periodi effettivamente lavorati.

8. La **titolarità** di Associato dell'ALA si perde:

1) per dimissioni dall'ALA;

(*) è stato eliminato comma 2

2) per il mancato pagamento del contributo annuale;

3) per espulsione in seguito a gravi motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo.

(*) è stato eliminato punto 9

NOTE per la comprensione:

(*) - è stato eliminato parte del testo precedente.

Testo evidenziato in Grassetto
– il testo sostituisce o si aggiunge al testo precedente.

9. Sono organi dell'ALA:
- l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo.

10. L'Assemblea degli Associati è convocata secondo necessità dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione del Consiglio stesso o su richiesta di almeno un terzo degli Associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere portato a conoscenza degli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata per le deliberazioni e dovrà contenere gli argomenti che saranno trattati e le modalità per la votazione.

E' ammessa la votazione a mezzo posta, **oppure via web**

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza degli associati votanti, qualunque sia il loro numero, **eccetto quanto previsto da art. 22.**

Su iniziativa del Consiglio Direttivo le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese a seguito di referendum indetto tra tutti gli Associati.

In tal caso agli Associati sarà inviata una scheda con l'indicazione delle questioni sulle quali si deve votare. Le schede dovranno essere restituite entro la data fissata.

Si intendono approvate le proposte che avranno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

12. Il Consiglio Direttivo si costituisce come segue:

- 10 (dieci) membri vengono eletti dagli Associati, con le modalità definite in questo articolo,
- i membri eletti cooptano al più altri 4 (quattro) Consiglieri, scegliendoli fra gli Associati.

Ogni Associato ha diritto di voto nell'elezione del Consiglio Direttivo. Possono essere candidati nella elezione del Consiglio Direttivo sia soci in servizio che soci non più in servizio.

In preparazione della elezione il Consiglio Direttivo uscente nomina un Comitato Elettorale che stabilisce le regole di elezione. (*)

Il Comitato Elettorale, dopo aver sondato la disponibilità degli Associati interessati, cura la formazione di una lista di candidati.

Il Comitato Elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di votazione e proclama i risultati.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente, nomina altresì il Segretario e il Tesoriere. (*) Le cariche sociali sono gratuite.

(*) è stato eliminato punto 14

13. Il Tesoriere dovrà **curare l'aggiornamento del libro cassa** dell'Associazione e predisporre, in base alle risultanze di questo, il rendiconto annuo di cassa e il **Budget di spesa per l'anno successivo che dovranno poi essere approvati dal Consiglio Direttivo.** L'esercizio decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. (*)

Il risultato di esercizio (attivo o passivo) viene riportato nell'anno successivo.

E' vietata ogni distribuzione di utili o avanzi di gestione ad Associati o a terzi.

14. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Il Consiglio Direttivo resta in carica **per quattro anni** ed i suoi

membri sono rieleggibili.

Il pensionamento nel corso del periodo di incarico di un Consigliere non ha effetto sulla composizione del Consiglio.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri (con arrotondamento all'unità per difetto) e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

15. Il Consiglio Direttivo:

- 1) promuove le iniziative e le attività conformi agli scopi dell'ALA;
- 2) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) **mantiene i rapporti con gli Enti Pubblici del territorio dove ha sede l'Associazione**
- 4) delibera sull'ammissione di nuovi Associati;
- 5) delibera sull'espulsione di Associati;
- 6) stabilisce la quota annua di iscrizione;
- 7) approva il rendiconto annuo di cassa **e la previsione di spesa per l'anno successivo.**
- 8) svolge le altre attività indicate nel presente Statuto.
- 9) **Approva eventuali Regolamenti di attuazione dello Statuto.**

16. Il Consiglio Direttivo può ammettere nell'ALA Associati Aggregati (qui denominati anche "Soci Aggregati"). I Soci Aggregati sono dipendenti in servizio (**o ex dipendenti**) di Aziende secondo l'art.4 senza limiti circa l'anzianità di servizio, che condividono lo spirito e gli obiettivi dell'Associazione.

I Soci Aggregati partecipano alle attività dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce il contributo annuale di iscrizione dei Soci Aggregati, che può essere diverso da quello degli Associati Titolari.

La partecipazione al Convegno dei Soci Aggregati sarà esaminata di volta in volta dal Consiglio Direttivo in base a valutazioni organizzative e logistiche.

Anche ai Soci Aggregati si applica l'ultimo comma dell'art.13.

17. Gli Associati Titolari e Aggregati dell'ALA godranno delle agevolazioni di ordine morale e materiale derivanti dalle attività e dalle iniziative dell'Associazione, come deliberate dal Consiglio Direttivo.

18. Gli Associati Titolari e Aggregati dell'ALA danno mandato all'Associazione affinché questa stipuli convenzioni con enti e aziende a favore dei propri Soci.

19. Per il finanziamento delle attività dell'ALA, il Consiglio Direttivo, oltre a disporre dei proventi derivanti dalle quote di associazione annuali versate dagli Associati, potrà richiedere a terzi un contributo da definire sulla base del programma annuale di attività.

20. La rappresentanza in giudizio e la firma per l'ALA competono al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di impedimento di questi, al Vice Presidente.

La rappresentanza dell'Associazione in operazioni bancarie deve essere esercitata a firma congiunta di due persone abilitate. Sono abilitati il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario **ed eventualmente quei Consiglieri** per i quali sia stata adottata al riguardo una delibera nominativa, revocabile, del Consiglio Direttivo.

21. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Associato e Associazione sarà competente a decidere un arbitro designato di comune accordo tra Presidente del Consiglio Direttivo e Associato

interessato.

In mancanza di accordo, l'arbitro verrà designato in persona del più anziano tra gli ex Presidenti del Consiglio Direttivo ancora associati o di altra persona designata dal Consiglio Direttivo.

22. Qualsiasi modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dell'Assemblea, con la partecipazione al voto di almeno 1/3 degli Associati con diritto di voto.

23. Lo scioglimento dell'Associazione avviene per decisione del Consiglio Direttivo presa con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri quando le risorse finanziarie sono insufficienti rispetto agli scopi dell'Associazione, o per delibera dell'Assemblea con partecipazione al voto di almeno la metà degli Associati con diritto di voto.

L'eventuale residuo di cassa al momento dello scioglimento verrà con delibera del Consiglio Direttivo devoluto **ad altra/altre Associazioni senza scopo di lucro avente/i scopi di solidarietà, promozione sociale e culturale.**